SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. LXI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI E DELLE RIPARAZIONI NAVALI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CANTIERISTICA E L'ARMAMENTO

(ANNO 1992)

(articolo 1, ultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, modificata e prorogata dalla legge 22 marzo 1985, n. 111, e articolo 26 della legge 11 dicembre 1984, n. 848)

Presentata dal Ministro della Marina Mercantile

(TESINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1993

11 - MMM - IND - 0001 - 0

TIPOGRAFIA DEL SENATO (250)

Ministero della Marina Mercantile

RELAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599 E DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CANTIERISTICA E L'ARMAMENTO (PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1992)

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 599 e dell'art. 26 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, si riferiscono i seguenti elementi in merito allo stato di attuazione del programma d'intervento riguardante la cantieristica e l'armamento.

- Legge 14 agosto 1982, n. 599, con successiva proroga attuata dalla legge 22 marzo 1985, n. 111
  Contributi all'attività di costruzione e riparazione navale

Gli interventi di cui alla legge n.599/82 sono stati ultimati, mentre per quanto concerne la legge n.111/85 restavano ancora da definire quelli per l'art.6 riguardante la maggiorazione del 20% del contributo per commesse assunte in situazioni di crisi aziendale e quelli dell'art.7 per l'attualizzazione del contributo.

La legge n.431/91 la quale, tra l'altro, ha rifinanziato i suddetti articoli 6 e 7 della legge n. 111/85, ha innovato il sistema di erogazione dei contributi al settore navalmeccanico prevedendo il ricorso al sistema bancario per l'anticipazione alle imprese dei contributi ad esse dovuti, con conseguente rimborso degli stessi da parte dello Stato direttamente agli istituti finanziari nel corso di 10 anni.

Nel 1992, in applicazione della legge 22/3/1985,

n.111 è stato emanato n. 1 provvedimento di riconoscimento del contributo ai sensi dell'art. 6 per £. 121.203.367.260 alla Società FINCANTIERI.

Per tale concessione si provvederà al relativo impegno nel corso del 1993 secondo il meccanismo di cui alla legge 431/91.

I pagamenti complessivi, per impegni assunti negli anni precedenti, assommano a £. 43,4 miliardi.

- Legge 11 dicembre 1984, n. 848

Contributi a favore delle imprese armatoriali

Per le misure di incentivazione a favore dell'armamento regolate dalle norme di cui ai Titoli I, II, III, della legge sopraindicata, si è ormai esaurita la fase di concessione di contributi per i titoli I e III; mentre è ancora in corso la concessione in via definitiva dei contributi già concessi in via preliminare per il titolo II.

Nel corso del 1992 sono stati emanati provvedimenti definitivi che prevedono un' ulteriore concessione di £.18 miliardi, cui corripondono 216 miliardi complessivi nell'arco dell'intero periodo di contribuzione, con la riserva di impegno sulle future dotazioni di bilancio. Tale riserva trova copertura nello schema di disegno di legge disposto in attuazione della VII Direttiva CEE e diretta inoltre al parziale rifinaziamento delle precedenti leggi.

Tale d.d.l. utilizza l'apposito accantonamento in tabella B della legge 23 dicembre 1992, n. 500 Legge Finanziaria 1993.

Il citato schema di d.d.l. è stato diramato in data 18 gennaio 1993, per l'esame del Consiglio dei Ministri.